



LE NOVITÀ PER GLI ENTI NO PROFIT - MARTEDI' 23/01/2018

approfondimenti FNP - GENNAIO 2018

LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE: **iniziamo ad analizzarne la sua "futura" attuazione** (prima parte)



La legge 6/6/2016 ha conferito delega al Governo di emanare i 4 decreti della riforma del Terzo settore (Codice del terzo settore, Impresa sociale, Cinque per mille e Servizio civile universale), che hanno visto la pubblicazione in G.U. a luglio/agosto 2017.

Nel primo semestre 2018 usciranno i primi (numerosi) decreti applicativi, a cui seguiranno - entro un anno - "*disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi*". Una riforma complessa, ora solo impostata, peraltro non al meglio, senza raggiungere gli obiettivi prefissi, che erano quelli di revisione della disciplina del titolo II del libro I del codice civile sulle associazioni no profit. Una riforma, secondo noi, con **troppi soggetti esclusi** e con **troppi soggetti non obbligatoriamente compresi**. Iniziamo ad analizzare il nuovo CTS, ricordandoci che le norme non sono ancora pienamente in vigore dato che occorre attendere l' *incipit* della Commissione Europea ed in subordine l'istituzione del R.U.N.T.S..

Il nuovo codice del Terzo settore prevede, tra l'altro, che laddove nulla venga disposto si considerano **applicabili le disposizioni del codice civile e le disposizioni speciali di attuazione**, disposizioni che rimarranno valide per alcune tipologie di enti del terzo settore che decideranno di non far parte della nuova categoria (con ogni probabilità, le società ed associazioni sportive dilettantistiche - vedasi fnpFLASHapp in calce a pag. 3 del presente approfondimento).

L'art. 2 del D.Lgs. n. 117/2017, d'ora in avanti denominato CTS (Codice del Terzo Settore), riconosce " il valore e la **funzione sociale** degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo ...". Si deve, in pratica, aver riguardo ad un **effettivo perseguimento** di fini di utilità sociale.

La prima importante novità della riforma è l'istituzione di una **NUOVA CATEGORIA GENERALE** di Enti del Terzo Settore (ETS) disciplinata dall'articolo 4 del CTS, nel quale vengono inserite:

- le organizzazioni di volontariato;
- le associazioni di promozione sociale;
- gli enti filantropici;
- le imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
- le reti associative;
- le società di mutuo soccorso;
- le associazioni, riconosciute e non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche,

solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed **iscritti nel REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (in prosieguo, per brevità, R.U.N.T.S.)**.

Segue poi l'articolo 5 in cui viene stilato l'elenco delle **ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE**, a cui, **in via esclusiva o principale, l'ETS dovrà far riferimento** per lo svolgimento della sua attività "sociale". Le eventuali attività diverse da quelle di cui all'art. 5 (che invitiamo a voler analizzare sul CTS), sono previste dall'art. 6, ma devono essere **secondarie e strumentali** rispetto alle attività di interesse generale e purchè **indicate nell'atto costitutivo e nello statuto** (i criteri ed i limiti sono demandati ad un successivo decreto ministeriale).

La **RACCOLTA FONDI**, che l'art. 7 CTS prevede anche nella **forma organizzata e continuativa** (fino ad oggi era solo ammessa in forma occasionale e/o in concomitanza di celebrazioni o ricorrenze), deve essere intesa nel *"complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un ente del Terzo settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale"*.

All'art. 8 viene confermato il **divieto di distribuzione degli utili, anche indiretto**: il patrimonio ed eventuali utili devono essere reinvestiti nello svolgimento delle attività dell'ente per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

All'art. 8, c.3, vengono indicate le attività che si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- corresponsione di compensi a chi riveste cariche sociali non proporzionati all'attività svolta;
- corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% rispetto ai contratti collettivi, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;
- acquisto di beni o servizi per importi superiori al loro valore normale, senza valide ragioni economiche;
- cessioni di beni e prestazioni di servizi a condizioni più favorevoli a quelle di mercato, a favore di coloro che a qualsiasi titolo operino nell'ente;
- corresponsione di interessi passivi superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento a soggetti diversi da banche e intermediari finanziari autorizzati.

L'art. 9 dispone che, **in caso di estinzione o scioglimento**, il patrimonio residuo è devoluto, **previo parere positivo dell'Ufficio del R.U.N.T.S.** e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri ETS secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti **in assenza o in difformità del parere sono nulli**.

Gli ETS, come dispone l'art. 10, dotati di **personalità giuridica** ed iscritti nel registro Imprese possono destinare **uno o più patrimoni ad uno specifico affare** ai sensi art. 2447-bis e seg. c.civile.

L'art. 11 regola l'**iscrizione nel R.U.N.T.S.**, disponendo che gli ETS iscritti **indicano gli estremi** dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Gli ETS che esercitano la propria attività **esclusivamente o principalmente in forma di impresa** sono soggetti all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese. Le **IMPRESSE SOCIALI**, con l'iscrizione nel registro delle Imprese soddisfano il requisito dell'iscrizione nel R.U.N.T.S. (non occorre la doppia registrazione).

La **denominazione sociale** (art.12) deve contenere l'indicazione di Ente del Terzo settore o dell'**acronimo ETS (o APS o ODV)**. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Tale disposizione non si applica agli enti religiosi. Per contro gli acronimi non possono essere usati dai soggetti che non sono tali, non essendo iscritti al R.U.N.T.S..

Importanza basilare riveste poi l'art. 13 del CTS, laddove introduce un **obbligo generalizzato per tutti gli ETS di REDIGERE IL BILANCIO DI ESERCIZIO** che si compone di:

- **Stato patrimoniale**;
- **Rendiconto finanziario**, con l'indicazione dei **proventi** e degli **oneri**;
- **Relazione di missione**, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

La terminologia "rendiconto finanziario" è - secondo noi - un pò "impropria", in quanto forse si voleva parlare di un **RENDICONTO GESTIONALE** (come era nella bozza di decreto), proprio perchè poi viene chiarito che necessita dell'indicazione della parte economica (e non tanto di quella finanziaria, già evidenziata nello **STATO PATRIMONIALE**).

Per le modalità di redazione del bilancio (modulistica tipo) si rinvia ad un apposito decreto ministeriale

che sarà emanato sentito il Consiglio Nazionale del Terzo settore.

Per gli Enti del Terzo Settore che avranno ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000 euro, è possibile adottare un **BILANCIO** "finanziario" (vedi sopra) **per CASSA** (occorrerà prestare in realtà la massima attenzione, in quanto, in caso di superamento in corso d'anno, bisognerà impiantare una contabilità più "puntuale" fin dall'inizio dell'esercizio sociale, per poter ottemperare a quanto previsto dal comma 1).

L'art. 14 del CTS prevede che gli enti che avranno ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di euro dovranno redigere, depositare (presso il RUNTS) e pubblicare (sul proprio sito internet) il **BILANCIO SOCIALE** secondo le linee guida adottate con decreto ministeriale, tenendo conto della **natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente**, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Ovviamente tutte queste disposizioni sono "sospese" in attesa che venga istituito il R.U.N.T.S.. Fino a quel momento nessun nuovo obbligo può essere imposto agli ETS, ODV, APS, Imprese sociali.

Gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 100.000 euro annui devono - ai sensi art. 14, c.2 - in ogni caso **pubblicare annualmente** e tenere aggiornati **sul proprio sito internet** gli *"eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati"*.

Quest'ultima disposizione è stata oggetto della prima lettera direttoriale "Codice del Terzo settore. Questioni di diritto transitorio. Prime indicazioni", del 29/12/2017 della Direzione Generale del Terzo settore: *"L'applicazione della norma di cui all'articolo 14, comma 2, riguardante l'obbligo di pubblicazione annuale sul proprio sito internet degli emolumenti, compensi o corrispettivi, a qualsiasi titolo attribuiti dagli enti del Terzo settore ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti ed ai propri associati, non è in alcun modo condizionata dall'operatività del registro unico nazionale: essa, pertanto, in considerazione del riferimento temporale annuale ivi contenuto, dovrà cominciare a trovare attuazione a partire dal 1° gennaio 2019, con riferimento alle attribuzioni disposte nel 2018, cioè nel primo anno successivo all'entrata in vigore della norma in esame"*.

- segue nell'approfondimento FNP - febbraio 2018 -

fnpFLASHapp ----> Agli **ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI** è riconosciuta la facoltà (e non l'obbligo) di qualificarsi anche come ETS. L'art. 5, comma 1, lett. t) del CTS annovera tra le attività di interesse generale **"l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche"**. Sia sul piano oggettivo che su quello soggettivo, sarebbe possibile l'iscrizione al R.U.N.T.S. di una associazione sportiva dilettantistica quale ETS o ancor meglio con l'acronimo APS (associazione di promozione sociale, dal momento che molte associazioni affiliate agli EPS svolgono l'attività nelle due categorie). Sotto il profilo della forma giuridica, il problema si pone per le SSD (società sportive dilettantistiche a responsabilità limitata), che potrebbero assumere la forma di **imprese sociali**, ETS di diritto. **Sul piano della convenienza**, non sapendo ad oggi se in futuro i fondi pubblici o privati saranno dirottati esclusivamente agli ETS iscritti al RUNTS (ipotesi da non escludere a priori), ci limitiamo ad osservare che l'eventuale qualificazione di una ASD come ETS porterebbe a perdere tutta una serie di agevolazioni, come espressamente dispone l'art. 89, comma 1, CTS; l'art. 143, comma 3, TUIR; l'art. 148 e 149 del TUIR; le disposizioni della legge 398/1991, in pratica tutte le misure di favore che permangono quasi esclusivamente al comparto sportivo dilettantistico. **Passi lunghi e ben distesi!**

Un pensiero, invece, alla SSD qualificata come **IMPRESA SOCIALE** lo si fa volentieri, anche perchè non si dovrebbero (condizionale) perdere le agevolazioni di cui sopra, anzi si potrebbero "cumulare" alcuni vantaggi, tra cui quelli previsti dall'art. 18 del D.Lgs. n. 112/2017. **Ci torneremo!**



Ai **convegni FNP** verranno proiettate le slide StudioCanta/Fisconoprofit (con copia anche cartacea). Il dibattito che farà seguito alle relazioni sugli svariati temi che riguardano tutto il mondo del NO PROFIT, le novità della legge di bilancio 2018 ed il punto sull'erogazione dei compensi proseguirà anche dopo i convegni (**SPORTELLI FISCALI**).



IL RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITA' GIURIDICA: **cosa cambia con la riforma del Terzo settore?**

Il D.P.R. 361/2000 permette ad una associazione di acquisire lo **status di persona giuridica**, attraverso l'iscrizione nel registro prefettizio, se l'associazione svolge l'attività a livello nazionale ovvero in quello presso la Regione se l'ambito è regionale). Tale iscrizione ha l'effetto di conferire **autonomia patrimoniale perfetta** all'associazione, con la conseguenza che gli amministratori godranno di **responsabilità limitata** (ricordiamo ancora una volta che gli amministratori delle associazioni non riconosciute rispondono **solidalmente e illimitatamente** per le obbligazioni contratte (art. 38 codice civile). Inoltre il riconoscimento permette di acquisire beni immobili a titolo gratuito, accettare donazioni ed eredità, conseguire legati.

Per ottenere il riconoscimento occorre presentare alla Prefettura o alla Regione apposita istanza sottoscritta dal legale rappresentante, allegando copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto. E' inoltre necessario dimostrare la consistenza del patrimonio mediante idonea documentazione. Sarà in ogni caso necessario l'intervento del Notaio e la procedura di riconoscimento di norma si estingue in 120 giorni dalla presentazione dell'istanza (che sarà vagliata dai funzionari preposti), con successiva iscrizione nel **registro delle persone giuridiche**.

Ora l'**art. 22 del CTS** prevede una particolare modalità di acquisizione della **personalità giuridica**:
"1. Le associazioni e le fondazioni del Terzo settore possono, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore.
2. Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di una associazione o di una fondazione del Terzo settore ... verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente, ed in particolare dalle disposizioni del presente Codice con riferimento alla sua natura di ente del Terzo settore, nonché del patrimonio minimo di cui al comma 4, deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, richiedendo l'iscrizione dell'ente. ... omissis ...

In pratica, quando sarà operativo il R.U.N.T.S., si potrà ottenere il riconoscimento della personalità giuridica evitando l'intervento ora necessario e costitutivo della P.A.. Sarà infatti il notaio che si assume la responsabilità del controllo della sussistenza dei requisiti e della congruità del **patrimonio minimo** che viene così previsto dal comma 4, art. 22 CTS: *"... una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro"*.

Una nuova opportunità per gli ETS che eviterà una procedura, talvolta lunga e fortemente differenziata.



CONVEGNI SC/FNP già realizzati:

Taggia (IM) - 28/10/14 - convegno con CSEN prov. IM;
Imperia - 11/11/2014 - convegno Fipsas/Fib prov. IM;
Torino - 02/12/2014 - convegno con ENDAS Piemonte;
Alassio (SV) - 12/12/14 - convegno con Baia Alassio;
Torino - 27/2/2015 e Genova - 3/3/2015 - corso specifico "tutto su compensi e certificazione unica" in collab. con Endas Piemonte, Assonautica Genova e Fipsas Genova;
Asti - 19/3/2015 - corso specifico "le agevolazioni fiscali della legge 398/91", in collab. con Endas Piemonte;
Taggia (IM) - 16/4/2015 - Fidenza (PR) - 18/4/2015
Finale L. (SV) - 19/5/2015 - Chieri (TO) - 26/9/2015;

corso specifico Fisconoprofit: ENTI NO PROFIT - COME DI AFFRONTA UNA VERIFICA FISCALE: dagli adempimenti istituzionali alle agevolazioni, dall'accesso al pvc, dall'accertamento alle memorie.
5 aprile 2016 - convegno Assonautica Genova - 19 aprile 2016 - convegno T. Solferino Torino
"LE AGEVOLAZIONI FISCALI NELLO SPORT DILETTANTISTICO"
9 maggio 2017 - convegno Assonautica Genova (evento accreditato ODCEC GE).



CONVEGNO
FISCONOPROFIT
In collaborazione con
Consulta dello Sport



e Consulta del Volontariato del Comune di Finale Ligure

“LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE:

**il riassetto per tutte le associazioni, le novità della legge
di bilancio 2018 e la possibilità di erogare compensi”**

**relatore: Rag. Pietro Canta – Commercialista in Imperia,
Genova e Torino – Consulente FiscoSport**

moderatrice: Rag. Cristina Volpi – Resp. FiscoNoprofit

Sala Gallesio – via Pertica 24 – FINALE L. (SV)

GIOVEDI' 1 FEBBRAIO 2018 alle ore 20.30

INGRESSO LIBERO (senza necessità di prenotazione) – info: 388/3045958

CANTA RAG. PIETRO Commercialista - Consulente FiscoSport - p.canta@studiocanta.it

VOLPI RAG. CRISTINA FiscoNoprofit - Associazione - cristina@studiocanta.it

Via Pertica 24 - 17014 Gallesio Finale Ligure - 17014 Imperia TEL. 0983 968152 - 0983 96 7709 Fax 0983 96 7701
info@studiocanta.it - www.fiscoNoprofit.it - www.studioCanta.it

Si ricorda che www.studioCanta.it è un sito www.studioCanta.it

Liguria:

Corso Pertica 8 - Località di **FINALE L.**



Piemonte: Via Benvenuto 1 - **TORINO**



RIFORMA DEL TERZO SETTORE E CONVEGNI **FISCONOPROFIT / FSN-DSA-EPS-UNPLI, ecc.**

Studio Canta & FiscoNoprofit organizzano nel semestre gennaio-giugno 2018 una serie di eventi (convegni, serate di approfondimento, ecc.) sulla riforma del terzo settore e su tematiche comuni a tutto il mondo del no profit. I primi di questi convegni si terranno **GIOVEDI' 1 FEBBRAIO 2018** a partire dalle ore 20.30 presso la sala Gallesio, via Pertica 24, **FINALE LIGURE (Savona)** e **SABATO 3 FEBBRAIO 2018** a partire dalle ore 9.30 presso la sala meeting dell'Hotel Ninfa, viale M. Gandhi 9, **AVIGLIANA (Torino)**.



CONVEGNO FISCONOPROFIT (ANNULLATO 20/1/2018)

“LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE:

il riassetto per tutte le associazioni, le novità della legge di bilancio 2018 e la possibilità di erogare compensi”

relatore: Rag. Pietro Canta – Commercialista in Imperia, Genova e Torino – Consulente FiscoSport

moderatrice: Rag. Cristina Volpi – Resp. FiscoProfit

Hotel Ninfa – AVIGLIANA (Torino)

Sabato 3 FEBBRAIO 2018 – 9.30/13.30

(coloro che avevano già effettuato la prenotazione per il 20/1/2018 sono già accreditati, salvo eventuale rinuncia alla partecipazione da segnalare)

INGRESSO LIBERO - E' gradita la prenotazione da effettuarsi mezzo e-mail a: info@fiscoprofit.it oppure al 388/3045958

CANTARAG PIETRO - commercialista - E-mail: p.canta@studio-canta.it

VOLPI RAG. CRISTINA - fiscoprofit - Associazioni - cristina@studio-canta.it

Via Dora 3/Bis - 12124 - Cuneo (CN) - Tel. 0171 362333 - 0171 362334 - Fax 0171 362335
www.fiscoprofit.it - www.studio-canta.it

www.fiscoprofit.it

Liguria:

Genova: www.fiscoprofit.it - www.studio-canta.it - **GENOVA**



Piemonte: Associazioni - **TORINO**



SUCCESSIVI CONVEGNI FNP IN PROGRAMMA:

22/2/2018 ore 20.30 - CSEN IM - villa Boselli - ARMA DI T. (IM)

febbraio/marzo 2018:

ENDAS CUNEO e TORINO, FIPSAS GENOVA.

Seguiranno altri convegni a: ACQUI TERME (AL), AOSTA, CHIAVARI (GE), GENOVA, IMPERIA, NOVARA, VARAZZE (SV).

fnpSPORTflash>>> Fisco nonprofit rinvia agli approfondimenti di www.fiscosport.it

Da quest'anno non verranno più approfonditi gli argomenti che riguardano espressamente ASD, SSD, SSDL, ma solo accennati in FLASH, con rimando alla rivista telematica Fiscosport. Questa decisione è stata presa per poter dare maggior spazio alla RIFORMA DEL TERZO SETTORE in atto.

REGISTRO CONI 2.0: COSA DEVONO FARE ORA LE ASS. E SOC.SPORT.DILETTANTISTICHE:

Molti Presidenti e Dirigenti di società ed associazioni sportive dilettantistiche si domandano quale comportamento adottare in merito al **nuovo REGISTRO CONI 2.0**. Da una parte il CONI e le Fsn,Dsa,Eps sollecitano gli adempimenti da parte delle sportive, dall'altro assistiamo a difficoltà operative, nonché scarichi di competenze da parte degli enti preposti alla migrazione dei dati dal "vecchio" registro ed al caricamento dei dati "base" (informazioni che peraltro non possono essere inseriti autonomamente dalle ASD e SSD). Con la conseguenza che si è tra l'altro scoperti in caso di verifiche da parte degli organismi di controllo (che richiedono il certificato di iscrizione al CONI). **Si resta in attesa di comunicazioni ufficiali da parte del CONI.**

LE NUOVE COLLABORAZIONI SPORTIVE E L'ESONERO DAI CONTRIBUTI INPS EX-ENPALS:

La legge di bilancio 2018 (legge n. 205/2017) ha modificato dal 1/1/2018 la disciplina dei COMPENSI SPORTIVI DILETTANTISTICI di cui all'**art. 67, comma 1, lettera m) TUIR** aumentando il limite esente da 7.500 euro a 10.000 euro (art. 367), ma soprattutto prevedendo la **figura del LAVORATORE SPORTIVO** (art. 358 e 359) di società non lucrative (non si applica alle nuove SSDL), regolamentata quale **COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA**, pur mantenendo la categoria dei "redditi diversi", che oltre all'esenzione Irpef (per la prima nuova fascia), **esclude anche da contribuzione INPS (ex-Enpals) e INAIL**, ponendo fine ad una diatriba durata più di dodici anni.

Il rovescio della medaglia è che le ASD e le SSD si trovano ora a dover provvedere all'iscrizione dei compensi sportivi nel **LIBRO UNICO DEL LAVORO**, alla preventiva **comunicazione al centro per l'impiego** e al rilascio dei **CEDOLINI PAGA**, in luogo delle ricevute per prestazioni art. 67, c.1, TUIR. Resta da capire come gestire i compensi marginali (fino a 4.500 euro) e i premi nelle manifestazioni.

Si dovrà poi capire che ne è del contenzioso in essere (non di poco conto), anche alla luce della sentenza della Suprema Corte Cassazione n. 602/2014, della circolare 1/2016 dell'Ispettorato Naz.le del Lavoro, delle recenti sentenze di due Corti di Appello che hanno aperto la strada al cambiamento.

SPESOMETRO SEMESTRALE: ARRIVA LA PROROGA DELLA SCADENZA DEL 28/02/2018:

Il decreto fiscale collegato alla manovra di bilancio 2018 (art. 1-ter D.L. 148/2017) ha apportato alcune misure di semplificazione della **comunicazione dei dati delle fatture** (art. 21, D.L. 78/2010), meglio nota con il nome di **SPESOMETRO**. Da qui la necessità di apportare modifiche al software dell'Agenzia delle Entrate (oggi non ancora disponibile) e di concedere una proroga rispetto alla scadenza del 28/02/2018 per quanto attiene la comunicazione relativa al **secondo semestre 2017**, la cui scadenza verrà fissata al **sessantesimo giorno successivo** alla data di adozione della versione definitiva del provvedimento. Una **PROROGA all'italiana**, che però tiene finalmente conto dello Statuto del contribuente, spesso in passato "maltrattato".



SPORTELLI FISCALI GRATUITI:

ENDAS TORINO (riservato ass. affiliate Endas Piemonte):
martedì 30/1/2018 dalle 14.30 alle 18.30 (v.Assarotti 3 - TO)

STUDIO CANTA / FISCONOPROFIT - domiciliat. di TORINO
martedì 6/2/2018 dalle 10.30 alle 17.30 (v.D.Bertolotti 7 - TO)
aperto con priorità a tutti coloro che partecipano al convegno di Avigliana e poi a quanti ne facciano richiesta (via mail o cell.).



in evidenza da newsletter Fiscosport n. 1/2018 del 11/01/2018

Le s.s.d. lucrative: per lo sport business una vittoria ... di Pirro (Donato Foresta)

In definitiva lo yoga è disciplina sportiva o no?!? (Stefano Andreani)

Indennità di disoccupazione (NASPI) compatibile con i compensi da attività sportiva dilettantistica (Maurizio Falcioni)

Per approfondimenti su materie fiscali-sportive: www.fiscosport.it

segui Fisconoprofit anche su Facebook: in tempo reale novità, corsi e rassegne stampa no profit



e metti  Like sulla pagina

Studio Canta

Tel. 0183/768252 - 767206 - Fax. 297201

Fisconoprofit

Rag. Pietro Canta
Rag. Cristina Volpi



studio principale: via Don Abbo 12/38 - 18100 IMPERIA
domiciliazioni: corso Podestà, 8/1-dx - 16128 GENOVA
via D.Bertolotti, 7 - Terrazza Solferino - 10121 TORINO

e-mail: info@studiocanta.it

Progetto Fisconoprofit 2018/2019 - cell. 388/3045958

Liguria - Piemonte -V.Aosta

e-mail: info@fisconoprofit.it



[contenuti a carattere professionale, non soggetti alle disposizioni della legge n. 62/2001
invio gratuito a chi ha partecipato agli eventi Fisconoprofit o ai clienti dello Studio Canta]

Visualizza questa email nel tuo browser

Stai ricevendo questa mail perchè sei legato a Studio Canta o hai partecipato (o sei interessato) ad un evento Fisconoprofit. Si prega di [riconfermare](#) il proprio interesse nel ricevere mail da noi. Se non desideri ricevere più email, puoi [cancellarti qui](#)

Questo messaggio è stato inviato a maste62@alice.it da info@fisconoprofit.it

[Cancellati](#) | [Gestione Sottoscrizione](#) | [Inoltra Mail](#) | [Segnala Abuso](#)

Via Don Abbo, 12 int. 38 IMPERIA IM Italy

Share this    

